



DI ANTIMO DI GERONIMO

Presidi a mezzo servizio in due scuole e vicepresidi senza esonero. Si rischia la paralisi gestionale nelle scuole dove il dirigente titolare in una scuola è anche reggente di un'altra scuola senza titolare. Nonostante l'evidente necessità di sopperire al part-time di fatto del dirigente-reggente, l'amministrazione centrale non ha ancora sciolto il nodo degli esoneri dei vicari. Ciò vuol dire che nelle scuole che hanno il dirigente a tempo parziale, la semivacanza della sede non viene compensata con l'esonero al vicario che, per contro, assicura la gestione della scuola quando il dirigente è assente. Secondo quanto risulta a *ItaliaOggi*, questa situazione riguarda sei scuole su cento e l'amministrazione centrale starebbe valutando la possibilità di conferire l'esonero ai vicepresidi delle scuole interessate dietro presentazione di un apposito progetto. Ma finora non c'è niente di ufficiale. Nel frattempo il rischio ulteriore è che i vicari si dimettano dall'incarico per effetto della insostenibilità dei relativi oneri. E ciò potrebbe comportare la paralisi completa.

Va ricordato, peraltro, che gli esoneri e i semiesoneri hanno già subito una stretta con la Finanziaria del 2004. Il dispositivo prevede, infatti, che per avere l'esonero nelle scuole primarie, l'istituzione scolastica debba avere almeno 80 classi. Che diventano 64 in presenza di plessi e sezioni

Il 6% degli istituti ha il preside a mezzo servizio e senza esonero. C'è chi lascia

Scuole a rischio paralisi

Il ministero potrebbe intervenire sui vicari

staccate. Nelle scuole secondarie, invece, per l'esonero al vicario ci vogliono 55 classi.

Le classi scendono a 44 se la scuola comprende plessi, sezioni staccate, corsi serali, scuole coordinate. Per il semiesonero bastano 40 classi o 36, se la scuola è articolata in più sezioni staccate. Insomma, le risorse, attualmente, sono insufficienti. Tanto più che questi parametri sono concepiti per istituzioni scolastiche con un dirigente che lavora a tempo pieno. Anche perché, prima della nuova disciplina, che ha mandato a esaurimento le graduatorie dei presidi incaricati, la reggenza era

un istituto che veniva utilizzato solo in via residuale. D'altra parte la graduale cancellazione della figura del preside incaricato è il corollario dell'avvento della dirigenza scolastica, introdotta dalla legge 59/97.

Il conferimento della dirigenza ai capi d'istituto, infatti, ha fatto sì che a regime tali incarichi non potranno più essere assunti da soggetti non in possesso della qualifica dirigenziale. E la cosa ha creato anche non pochi problemi interpretativi circa la sopravvivenza della figura del vicario, in un ordinamento che non vede più il capo d'istituto come primus in-

ter pares, quanto, invece, alla stregua di figura gerarchicamente sovraordinata rispetto ai docenti. A questo proposito, peraltro, il Consiglio di stato, in sede consultiva (sez. II, 1021/2000) aveva affermato che per sostituire in via continuativa un dirigente ci vuole un altro dirigente. E dunque, non va bene né un docente che assume l'incarico di preside supplente (incaricato) né un docente con la qualifica di vicario. Di qui la necessità della reggenza, salvo un periodo transitorio in cui le attuali graduatorie dei presidi incaricati vadano a esaurimento. (riproduzione riservata)